



Università degli Studi di Messina
Prot. n. <u>24356</u>
Del <u>21 / 4 / 2015</u>
Tit/Cl <u>I / 1</u> Partenza
Circolare n. <u>13 / 2015</u>

## *Università degli Studi di Messina*

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di  
Spesa  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle strutture  
organizzative, delle strutture operative e  
delle strutture di staff

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Direttive per la stipula di accordi e convenzioni.

Accordi, protocolli di intesa e convenzioni, espressione dell'esercizio consensuale del potere amministrativo, sono utilizzati da molte amministrazioni pubbliche per realizzare i propri fini istituzionali. Al pari dei contratti di diritto privato, servono a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati e sono disciplinati dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché da specifiche norme contenute in vari provvedimenti legislativi.

Nelle amministrazioni universitarie, gli accordi hanno, ovviamente, un contenuto coerente agli scopi dell'istituzione, pertanto possono avere ad oggetto, per esempio, attività di collaborazione istituzionale con altri enti pubblici, attività di ricerca, attività connesse alla didattica e all'alta formazione (quali tirocinii, dottorati, scuole di specializzazione, mobilità internazionale), accordi con le società *in house* per forniture di servizi.

Gli accordi sono differenti per tipologia e ambito di competenza, ma sono accomunati da disposizioni sulla forma, sul regime fiscale e sugli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Con riferimento alla forma, si prevede che gli accordi tra amministrazioni pubbliche, finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, a decorrere dal 30

giugno 2014, debbano essere sottoscritti con firma digitale, o con firma elettronica avanzata, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Con riferimento al regime fiscale, il D.P.R. n. 642/1972 (disciplina dell'imposta di bollo) prevede l'imposta di bollo ordinaria, sin dall'origine, su tutte le scritture private con cui si creano, modificano, estinguono, o documentano rapporti giuridici di qualunque specie. Nella tabella dell'allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, si prevede, all'art. 16, che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli "atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati". In un primo tempo l'interpretazione giurisprudenziale era orientata nel senso che, in linea di principio, le Università potevano rientrare nel novero delle amministrazioni dello Stato esonerate dal pagamento del tributo. Ma recentemente l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello dell'Università degli Studi di Torino, ha affermato che le Università non sono esenti in quanto l'esenzione dell'imposta non si può applicare a soggetti diversi da quelli tassativamente elencati nell'art. 16. Pertanto, a parere dell'Ufficio Studi del CODAU, l'alternativa al pagamento del bollo per le convenzioni potrebbe essere quella di applicare la disposizione che consente di apporre il bollo solo in caso d'uso agli atti scambiati per corrispondenza (art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegato al citato D.P.R. 642/1972).

Con riferimento agli obblighi di trasparenza si ricorda che l'art. 23 del d.lgs n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito web gli elenchi degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

**Pertanto, per adempiere alle richiamate disposizioni normative, si forniscono le seguenti direttive:**

**Accordi con firma digitale.** Quando le parti che stipulano gli accordi sono tutte amministrazioni pubbliche, gli stessi devono essere obbligatoriamente sottoscritti con firma digitale, pena la nullità dell'atto. I documenti digitali verranno poi scambiati per corrispondenza tramite PEC e pertanto non sarà necessario apporre il bollo sin dall'origine.

**Bollo.** Gli accordi e convenzioni tra l'Ateneo e soggetti privati possono essere stipulati in forma cartacea o in modalità informatica, con firma digitale. Agli atti cartacei va applicata l'imposta di bollo, di euro 16,00 ogni quattro facciate, o, in alternativa, gli stessi possono essere scambiati tramite corrispondenza. Lo scambio tramite corrispondenza prevede che una parte contraente rediga su propria carta intestata le clausole negoziali oggetto dell'accordo e trasmetta il documento alla controparte dopo averlo sottoscritto; l'altra parte contraente ritrascrive il contenuto contrattuale, su propria carta intestata, "virgolettando" il testo in segno di accettazione e, dopo aver apposto la firma, trasmette il documento alla controparte.

**Trasparenza.** L'art. 23 del d.lgs n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito web gli elenchi degli accordi stipulati dall'amministrazione, con indicazione del contenuto, oggetto, spesa prevista ed estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Si premette che le convenzioni, come è noto, vengono protocollate in un apposito repertorio del protocollo informatico. Questa direzione ha verificato che è possibile estrarre dalla banca dati del Protocollo informatico "Titulus" gli elenchi delle convenzioni registrate.

Pertanto i responsabili delle strutture competenti, nel continuare a registrare le convenzioni nel protocollo informatico, come di consueto, devono assicurarsi di indicare e descrivere con precisione gli tutti gli allegati, che rappresentano gli "estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo", e devono aggiungere nell'oggetto l'informazione sulla eventuale spesa prevista dalla convenzione stessa. Effettuando la registrazione della convenzione con tutti i dati necessari, per adempiere a quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs n. 33/2013, sarà sufficiente estrarre periodicamente un elenco delle convenzioni e pubblicarlo nella sezione del sito web denominata "amministrazione trasparente".

Si raccomanda la puntuale osservanza delle predette direttive e si allega il documento dell'Ufficio studi del CODAU (Convegno dei Direttori generali delle amministrazioni universitarie) sull'interpretazione dell'art. 16 del D.P.R. n. 642/1972 ai fini dell'imposta di bollo.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco De Domenico

Direzione Generale:

U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo   
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Orsola 